Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Corte II
B-6937/2007
{T 0/2}

Sentenza del 29 settembre 2008

Composizione

Giudici Francesco Brentani (Presidente del collegio), Stephan Breitenmoser e Philippe Weissenberger;
Cancelliere Daniele Cattaneo;

Parti

A. _____
ricorrente,

contro

Commissione federale delle case da gioco,
Eigerplatz 1, 3003 Berna,
autorità inferiore;

Oggetto

l'uso della denominazione Grand Casinò A. _____.

Fatti:

A.
La società Casinò A. _____ SA (in seguito: ricorrente) è detentrice della concessione di sito e di gestione di tipo B per l'esercizio di una casa da gioco in Svizzera, di cui all'atto di concessione rilasciato dal Consiglio federale il 1º luglio 2003 sotto il numero N. _____. La ricorrente è iscritta a registro di commercio con la ragione sociale "Casinò A. _____ SA".

B.
In data 3 ottobre 2006, nel solco di una recente giurisprudenza del Tribunale federale relativa ad un'altra casa da gioco e che ha sancito l'uso esclusivo del termine di "grand casinò" solo per case da gioco con concessione di tipo A, la Commissione federale case da gioco (in seguito: autorità inferiore, CFCG, Commissione) ha impartito alla ricorrente un termine fino al 31 ottobre 2006 per indicare tempi e modi con cui essa avrebbe adattato l'insegna ed il nome commerciale togliendo la denominazione "grand" in virtù dei principi sanciti da tale sentenza. In data 30 ottobre 2006 la ricorrente informò la CFCG che la questione sarebbe stata tema di discussione durante la seduta del consiglio di amministrazione del 30 novembre 2006.

C.
In data 13 dicembre 2006, durante un colloquio con la CFCG, la ricorrente espose all'autorità le sue preoccupazioni riguardo all'incidenza finanziaria che tale adattamento avrebbe comportato, stimando i costi necessari per il cambio del logo in circa fr. 300'000.-. A tale riguardo la CFCG espresse la sua disponibilità su tempi e modi di attuazione di tale modifiche in modo da rendere l'operazione razionale e sostenibile dal punto di vista dei costi. Le parti si accordarono per il termine fissato al 15 gennaio 2007 entro il quale la ricorrente avrebbe informato la CFCG su come avrebbe proceduto.

D.
Non avendo ossequiato a tale impegno, la CFCG fissò alla ricorrente un ulteriore termine fino al 20 febbraio 2007 per formulare le sue modalità e la tempistica dell'intervento.

E.
In data 15 febbraio 2007 la ricorrente rispose alla CFCG di non considerare di dover adottare dei cambiamenti a seguito della decisione del Tribunale federale. Essa ritenne che la sentenza riguardasse la compatibilità di una ragione sociale con quanto definito dalla legge sulle case da gioco, la quale sarebbe già data dalla ragione sociale iscritta a registro di commercio. Non riguarderebbe invece il logo ed il marchio usati da una casa da gioco.

F.
Con decisione del 13 settembre 2007 la Commissione ha fatto divieto alla ricorrente di usare, nel nome commerciale e nell'insegna, la denominazione di "grand casinò" concedendo tre mesi di tempo dalla crescita in giudicato della decisione per eliminare tale dicitura dal nome commerciale e dall'insegna. La Commissione evidenzia innanzitutto che è suo compito sorvegliare le case da gioco, vigilare sul rispetto delle prescrizioni legali ed emanare le decisioni necessarie all'esecuzione della legge in materia. Essa osserva in particolare che la società può prevalersi della designazione generale di "casa da gioco". Se la società è detentrice di una concessione B, essa può usare anche i termini "kursaal" o "casinò" rispettivamente se la società è detentrice di una concessione A, può usare anche il titolo di "grand casinò". La Commissione ritiene quindi che l'uso da parte della ricorrente dell'insegna e del nome commerciale di "Grand Casinò A. _____" leda le disposizioni in materia di registro di commercio.

G.
Contro questa decisione la ricorrente è insorta dinanzi al Tribunale amministrativo federale (in seguito: TAF) con ricorso del 12 ottobre 2007 fondato sulla violazione del diritto federale e sull'inadeguatezza, volto a ottenere in via principale la constatazione della nullità della decisione ed in via subordinata, concludendo all'annullamento della decisione impugnata, con protesta di tasse, spese e ripetibili. La ricorrente osserva in particolare che la CFCG avrebbe la competenza di prendere decisioni necessarie esclusivamente per l'esecuzione della legge sulle case da gioco e non di altre leggi. Una decisione di un'autorità incompetente sarebbe pertanto nulla. A mente della ricorrente la denominazione usata non sarebbe nemmeno lesiva della distinzione che si trova nella legge sulle case da gioco tra "grand casinò" e "kursaal". La distinzione rappresenterebbe unicamente una definizione dei due tipi di case da gioco previsti dalla legge e la ricorrente non avrebbe mai na-

scosto la sua appartenenza alla categoria dei Kursaal. Oltre a questo, la ricorrente fa altresì rilevare che la legge sulle case da gioco non conterrebbe alcuna regola sull'utilizzo della ragione sociale, di nomi di commercio ed insegne o come le case da gioco devono presentarsi al pubblico. La materia, fa osservare la ricorrente, è invece regolata nel codice delle obbligazioni e nella relativa ordinanza sul registro di commercio, con che l'utilizzo del logo dovrebbe semmai essere valutato alla luce di queste disposizioni e non sulla base della legge sulle case da gioco.

La ricorrente ritiene che la trasparenza dei giochi, di cui la CFCG vuole essere garante, non sia da intendere alla stessa maniera del concetto di veridicità così come inteso in materia di iscrizioni a registro di commercio. Secondo lei, la trasparenza riguarda l'integrità degli enti che partecipano alla casa da gioco al fine di evitare criminalità e riciclaggio di denaro e l'utilizzo di un'insegna o di un nome commerciale non rientra in questa categoria di problematiche. Ma nemmeno nell'obbligo d'astensione dal fare pubblicità inopportuna sancito dalla legge sulle case da gioco, secondo la ricorrente, può essere inclusa l'applicazione del principio della veridicità di nomi commerciali ed insegne.

La ricorrente sostiene in fine di aver ritenuto in buona fede di essere autorizzata ad impiegare l'aggettivo "grand", visti i numerosi scambi di corrispondenza nei quali appariva "Grand Casinò A. _____" e non furono mai state sollevate censure da parte della CFCG.

Il breve lasso di tempo concesso dalla CFCG per adattarsi alla sua richiesta sarebbe inoltre, per la ricorrente, lesivo del principio della proporzionalità.

H.

Nella risposta del 14 dicembre 2007, la CFCG specifica che la tolleranza dell'uso di "Grand Casinò A. _____" è avvenuta fino al momento in cui ha preso conoscenza della sentenza del Tribunale federale, ribadendo altresì di aver dimostrato sufficiente disponibilità nella concessione alla casa da gioco di un ampio margine di tempo per potersi adattare e avere la possibilità di smaltire il materiale d'ufficio e pubblicitario recante la dicitura "Grand Casinò A. _____". Essa evidenzia in particolare che è intervenuta a partire dal settembre 2006 esponendo i propri argomenti ed invitando la ricorrente a porre rimedio alla situazione nei tempi che le convenivano. Dopo avere dapprima preso atto degli argomenti, la casa da gioco avrebbe in

seguito procrastinato una proposta di soluzione finché la Commissione si vide costretta ad emanare una decisione formale. Nella decisione avrebbe avuto ancora tre mesi per apportare le modifiche necessarie, con che, dalla sentenza del Tribunale federale sarebbe passato più di un anno.

I.
Ulteriori fatti e argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Diritto:

1.
La decisione dell'autorità inferiore del 13 settembre 2007 rappresenta una decisione ai sensi della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.031; art. 5 cpv. 1 litt. a). Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 PA (art. 31 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale; LTAF, RS 173.32) emanate dalla Commissione federale delle case da gioco necessarie all'esecuzione della legge (art. 33 litt. f in relazione con art. 48 cpv. 1 della Legge federale del 18 dicembre 1998 sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco [Legge sulle case da gioco, LCG, RS 935.52]).

In qualità di destinataria la ricorrente è toccata dalla decisione impugnata ed ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. Ella ha dunque diritto a ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA). Il termine e la forma di ricorso sono osservati (art. 50 cpv. 1 e 52 cpv. 1 PA), l'anticipo equivalente alle presunte spese processuali è stato versato entro il termine impartito (art. 63 cpv. 4 PA), il rappresentante legale della ricorrente ha giustificato i suoi poteri con una procura scritta (art. 11 cpv. 2 PA) e i rimanenti presupposti processuali sono parimenti adempiuti (art. 48 segg. PA).

Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2.

2.1 Con la decisione impugnata la CFCG ha fatto divieto alla ricorrente di usare la denominazione "grand" nell'insegna del locale dove si svolgono i giochi cosi come nome commerciale. In sostanza, l'uso che

la ricorrente fa della denominazione "grand" lede, secondo l'autorità inferiore, la regola secondo cui le società iscritte a registro di commercio sono obbligate ad usare la loro ragione sociale che deve essere veritiera, non deve trarre in inganno e non deve ledere interessi pubblici, ovvero impone alle imprese commerciali di affacciarsi al pubblico in modo onesto e trasparente.

2.2 La ricorrente contesta la competenza della CFCG a prendere la decisione impugnata che sancisce detto divieto. Essa ritiene che la Commissione sia esclusivamente competente per prendere decisioni nel quadro dell'esecuzione della LCG e non per prendere decisioni che si fondano su altre leggi. Essa ritiene in particolare che le disposizioni invocate dalla CFCG, segnatamente l'art. 8 della LCG, rispettivamente l'art. 944 della Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Codice delle obbligazioni, CO, RS 220) e l'art. 47 dell'Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC, RS 221.411) non gli consentirebbero di pronunciare il divieto di usare la denominazione "grand" nell'insegna e nel nome commerciale della ricorrente in quanto tale misura travalicherebbe le competenze assegnatele dalla legge. L'art. 8 LCG rappresenterebbe unicamente una definizione dei due tipi di casa da gioco previsti e non conterrebbe alcuna regola sull'utilizzo della ragione sociale, di denominazioni o di insegne, come pure sulle modalità con cui le case da gioco dovrebbero affacciarsi al pubblico. La ricorrente, quale titolare di una concessione di tipo B, rispetterebbe tale norma in quanto offre al massimo tre giochi da tavolo nonché apparecchi automatici per i giochi d'azzardo con un potenziale di vincita e di perdita. Essa asserisce inoltre di avere sempre dichiarato in modo pubblico e trasparente la sua offerta di gioco, indicando il numero di apparecchi automatici da gioco e di tipi di gioco da tavolo. In tal modo non avrebbe mai nascosto la sua appartenenza alla categoria B. La trasparenza di cui all'art. 2 LCG riguarda l'integrità degli enti che partecipano alla casa da gioco al fine di evitare problemi quali criminalità e riciclaggio di denaro. L'utilizzo di un logo da parte di una casa da gioco non rientrerebbe evidentemente, a suo dire, in questa categoria di problematiche. Ma l'utilizzo del logo da parte della casa da gioco non potrebbe nemmeno essere interdetto applicando le norme che impediscono la pubblicità aggressiva (art. 33 LCG). Al di là di questo, la sentenza del Tribunale federale 4A.6/2005 del 29 marzo 2006 si riferirebbe alla ditta e non all'insegna o al nome commerciale. Essa sostiene infine di aver utilizzato la deno-

minazione "grand" sin dal momento della modifica della propria ragione sociale nel 2003.

3.

3.1 Giusta l'art. 49 PA il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; l'inadeguatezza. La questione della competenza della CFCG va esaminata d'ufficio (BVGE 2007/6 consid. 1).

3.2 La LCG disciplina il gioco d'azzardo con possibilità di vincita in denaro o di altri vantaggi pecuniari, nonché il rilascio di concessioni, la gestione e l'imposizione fiscale delle case da gioco con lo scopo preciso di garantire una gestione sicura e trasparente dei giochi; impedire la criminalità e il riciclaggio di denaro nelle case da gioco o tramite le stesse e prevenire le conseguenze socialmente nocive del gioco (art. 1 e 2 LCG). La definizione degli scopi è concisa e si concentra sull'essenziale. Dagli obbiettivi prefissati dalla legge, risulta tutta una serie di conseguenze concrete. L'impedimento della criminalità e del riciclaggio di denaro sporco nelle case da gioco, nonché la garanzia di una gestione sicura e trasparente dei giochi, presuppongono che l'integrità di tutti gli enti economicamente partecipi nelle case da gioco sia assicurata. La garanzia di tale integrità è motivo e scopo delle disposizioni sul rilascio delle concessioni e sulla gestione delle case da gioco (Messaggio concernente la legge federale sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco, FF 1997 III 129 segg., in particolare pag. 154, [in seguito: Messaggio LCG]).

3.3 Il compito di sorvegliare le case da gioco e vigilare sul rispetto delle prescrizioni legali compete alla CFCG (art. 48 cpv. 1 LCG). Essa emana le decisioni necessarie all'esecuzione della LCG (art. 48 cpv. 1 *seconda frase* LCG). Il compito principale della Commissione è formulato volutamente in maniera molto ampia. La Commissione può e deve intervenire per mantenere una situazione regolare ed a eliminare eventuali disordini nelle case da gioco (Messaggio LCG, pag. 176). Dal tenore della legge e dai materiali legislativi si deduce quindi che l'autorità inferiore è competente per sorvegliare il rispetto delle disposizioni legali ed in caso di violazione di prendere le misure necessarie.

3.4 Per l'istituzione della casa da gioco in un determinato luogo occorre una concessione di sito (art. 10 cpv. 1 LCG) e di gestione (art.10

cpv. 2 LCG). La concessione può essere rilasciata se il richiedente, i soci in affari più importanti e i loro aventi diritto economici, nonché i possessori di quote e i loro aventi diritto economici che dispongono di mezzi finanziari propri sufficienti, godono di una buona reputazione e offrono tutte le garanzie per un'attività irreprensibile (art. 12 cpv. 1 litt. a LCG). Resta inteso, che non soltanto le persone fisiche ma anche la casa da gioco stessa deve rispettare l'esigenza della garanzia di un'attività irreprensibile, analogicamente alla legislazione bancaria giusta l'art. 3 cpv. 2 litt. c della Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR, RS 952.0) ed alla prassi in questo settore (cfr. DTF 111 Ib 126; sentenza del Tribunale federale 2A.230/1999 del 2 febbraio 2000). La concessionaria è tenuta a rispettare le disposizioni legali con coscienza e assoluta imparzialità, nonché a rispettare gli obblighi, le condizioni e gli oneri stabiliti dall'atto di concessione. Essa deve osservare le decisioni, comunicazioni, istruzioni e prescrizioni della CFCG; gestire la casa da gioco con la dovuta diligenza, integrità e professionalità nonché con il necessario senso di responsabilità; garantire una gestione dei giochi di qualità, in particolare tenendo debitamente conto delle nuove conoscenze relative alla gestione di case da gioco nonché dell'evoluzione tecnica in questo settore e applicandole coerentemente. La concessionaria deve altresì salvaguardare la propria indipendenza e garantire la trasparenza delle sue strutture, dei suoi rapporti commerciali e della sua gestione degli affari (cfr. per tutto concessione nr. 516-016, punto 1.1) con lo scopo di assicurare la credibilità di cui devono beneficiare le case da gioco ed il buon nome della piazza svizzera. Essa deve assicurarsi di adempiere le condizioni legali della concessione durante tutto il periodo della sua validità, servendosi delle misure appropriate (cfr. per tutto gli artt. 13 e 14 LCG).

3.5 Come risulta dal punto 1.1 della concessione di sito e di gestione di tipo B n° 516-016 (in seguito: concessione), oltre gli obblighi espressamente menzionati nella concessione che il concessionario è tenuto a rispettare, è menzionato l'insieme delle disposizioni legali da osservare, segnatamente la LCG; l'Ordinanza del 23 febbraio 2000 sul gioco d'azzardo e le case da gioco (OCG; RS 935.521); l'Ordinanza del DFGP del 20 dicembre 2001 sui sistemi di sorveglianza e sul gioco d'azzardo (OGAz; RS 935.521.21); la Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro nel settore finanziario (LRD; RS 955.0); l'Ordinanza della CFCG del 28 febbraio 2000

sugli obblighi di diligenza delle case da gioco relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro (OCFCG-LRD; RS 955.021).

4.

4.1 Dalla ricorrente non viene contestato che essa si fregi della denominazione di “Grand Casinò A. _____” nell'insegna e nel nome commerciale. Essa contesta la competenza della CFCG a vietare l'uso, ritenendo che tale misura esuli dal campo di competenza decisionale dell'autorità inferiore. Se fosse ammesso, questo gravame, sarebbe di natura a portare questo Tribunale a constatare la nullità della decisione impugnata.

4.2 La LCG distingue due categorie di case da gioco: i Grand casinò (Grand Casinos, grands casinos) che offrono giochi da tavolo e apparecchi automatici per i giochi d'azzardo e che possono collegare in rete i giochi nella casa da gioco stessa, nonché con altre case da gioco, in particolare per la costituzione di jackpot (concessione A); ed i Kursaal (Kursäle, casinos), che possono, per quanto adempiano le altre condizioni previste dalla presente legge (art. 10 segg. LCG), offrire al massimo tre giochi da tavolo nonché apparecchi automatici per i giochi d'azzardo con un minor potenziale di vincita e di perdita (concessione B, art. 8 LCG).

Dal testo chiaro della legge risulta che la denominazione “grand casinò” usata dalla ricorrente, titolare di una concessione B, viola la legge e la concessione, in quanto tale denominazione può essere usata da case da gioco detentrici di una concessione A. Ciò indipendentemente dalla questione, che in casu può rimanere aperta, se con la designazione “grand casinò”, usata in relazione ad una casa da gioco con concessione B, vi sia un pericolo d'inganno o che sia lesa la protezione di altri interessi, così come sancito dalle disposizioni sulla formazione delle ditte commerciali e così come ritenuto nella decisione impugnata.

4.3 Adottando la denominazione “grand” - sottolinea inoltre l'autorità inferiore nella sua risposta - la ricorrente si scontra con l'esigenza dell'irreprensibilità della sua gestione.

Accanto all'espressione “ripristino dello stato legale” (art. 50 cpv. 1 LCG) ci sono le nozioni di “attività irreprensibile” (art. 12 cpv. 1 litt. a

LCG) ed di “altre irregolarità” (art. 50 cpv. 1 LCG) che sono cosiddette nozioni giuridiche indeterminate (DTF 131 II 680; DTF 131 II 13; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2006, Nr. 445 segg.), le quali devono essere interpretate di caso in caso, nel rispetto delle peculiarità delle singole fattispecie. Per costante giurisprudenza, l'interpretazione e l'applicazione di una nozione giuridica indeterminata costituiscono delle questioni giuridiche che, di principio, sono esaminate con ampio potere di esame, salvo che si tratti di valutare particolari circostanze personali, locali o tecniche che le istanze precedenti conoscono e possono soppesare meglio dell'autorità chiamata a giudicare. In casu la questione dell'irreprensibilità è primariamente una questione giuridica su cui l'autorità di ricorso può esprimersi con pieno potere. Ciò posto, questo Tribunale ritiene, che a ragione, l'autorità inferiore sia partita dal corretto presupposto, quando giustifica il suo intervento con il fatto che l'uso della denominazione “grand” nell'insegna e nell'uso commerciale non costituisca un'attività irreprensibile.

4.4 In caso di violazioni della LCG o di altre irregolarità, la Commissione prende le misure necessarie al ripristino dello stato legale e alla soppressione delle irregolarità (art. 50 cpv. 1 LCG). In casu il divieto è la misura minima indispensabile per garantire il rispetto delle prescrizioni legali e sopprimere l'irregolarità. Va sottolineato che anche dalla circostanza che la sentenza del Tribunale federale 4A.6/2005 del 29 marzo 2006 citata dall'autorità inferiore gli abbia dato motivo di vietare l'uso della denominazione “grand casinò” nulla toglie al fatto che essa, nel quadro delle competenze conferitegli dalla legge, sia stata legittimata ad intervenire, con la conseguenza che il divieto sotto quest'aspetto, non è criticabile.

5.

La ricorrente denuncia la violazione del principio della buona fede in quanto avrebbe sempre utilizzato la dicitura “grand” senza che l'autorità avesse mai sollevato delle obiezioni al riguardo, ritenendosi quindi in buona fede autorizzata ad usare la denominazione “grand casinò”.

Ancorato all'art. 9 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost; RS 101) e valido per l'insieme dell'attività dello Stato, il principio della buona fede conferisce all'amministrato, a certe condizioni, il diritto di esigere dalle autorità che si conformino alle promesse o alle assicura-

zioni fattegli e che non tradiscano la fiducia posta in esse (DFT 131 II 627, consid. 6.1, con rinvii).

Secondo la giurisprudenza, un'indicazione o una decisione dell'amministrazione possono obbligare quest'ultima ad acconsentire ad un amministrato di appellarvisi, quand'anche esse risultassero errate, a condizione che (a) l'autorità sia intervenuta in una situazione concreta nei confronti di una persona determinata, (b) che abbia agito nei limiti delle sue competenze o presunte tali, (c) che l'amministrato non abbia potuto rendersi conto immediatamente dell'erroneità dell'indicazione ricevuta, (d) che in base a tale indicazione quest'ultimo abbia preso disposizioni concrete alle quali egli non potrebbe rinunciare senza subire un pregiudizio, infine (e) che la regolamentazione in materia non sia cambiata posteriormente al momento in cui l'autorità ha formulato il suo avviso (cfr. DTF 131 II 627, consid. 6.1, con rinvii).

Per non essere mai state sollevate obiezioni da parte della CFCG riguardo all'uso fatto dalla ricorrente della denominazione "grand casinò", questa ritenne di poter essere in buona fede autorizzata ad utilizzare l'aggettivo "grand" e conseguentemente avrebbe anche fatto gli investimenti per acquistare materiale recante la dicitura "Grand Casinò A. _____".

Sennonché, contrariamente a quanto sostenuto dalla qui ricorrente, dal silenzio della CFCG nei confronti della sua corrispondenza non può essere sufficientemente dedotta alcuna rassicurazione o comportamento dell'amministrazione suscettibili di fare nascere nell'amministrato determinate aspettative (DTF 111 Ib 124, consid. 4). Ciò posto, non è criticabile che la sentenza del Tribunale federale 4A.6/2005 del 29 marzo 2006 abbia costituito motivo d'attivarsi per l'autorità inferiore. La censura della violazione del principio della buona fede è pertanto infondata.

6.

La ricorrente solleva infine la violazione del principio della proporzionalità e sostiene che la misura oggetto della decisione querelata è eccessiva. La critica è insostenibile. Una delle componenti del principio della proporzionalità vuole che la misura restrittiva scelta appaia come un mezzo necessario, efficace ed adeguato per realizzare, tutelando il più possibile la libertà del singolo, lo scopo d'interesse pubblico ricercato e non ecceda quanto è indispensabile per conseguirlo (DTF 125 I 474, consid. 3; DTF 109 Ia 33, consid. 4). La CFCG ha dato alla ricor-

rente sin dall'inizio occasione per determinarsi sulle modalità di cambiamento invitandola nell'ottobre 2006 ad indicare tempi e modi con cui si sarebbe adattata alle disposizioni di legge. La CFCG ha espresso disponibilità sulla tempistica per l'attuazione del cambiamento in modo da renderlo più razionale possibile dal punto di vista dei costi. La CFCG non ha ecceduto nel proprio potere di apprezzamento ordinando alla ricorrente il divieto di usare la denominazione “grand casinò” ritenuto anche il catalogo di possibilità che la legge gli offre in caso di violazione della legge o di altre irregolarità volte a ripristinare lo stato legale. Il divieto pronunciato nella cifra 1 del dispositivo impugnato è quindi la misura atta e necessaria per ripristinare la situazione legale ed essa risulta senz'altro adeguata.

7.
Riassumendo, le censure sollevate dalla ricorrente si sono tutte rivelate infondate. Il ricorso deve essere respinto, con conseguente conferma del divieto all'uso della denominazione "grand casinò".

8.
Le spese processuali vanno poste a carico della parte soccombente (art. 63 cpv. 1 PA). Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale comprendono la tassa di giustizia e i disborsi (art. 1 del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale, TS-TAF, RS 173.320.2). La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti (art. 2 cpv. 1 TS-TAF). Ritenuto quanto precede la ricorrente è da considerare parte soccombente, per cui le spese di procedura sono messe a suo carico (art. 63 cpv. 1 PA; art. 1 segg. del regolamento dell'11 dicembre sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]). Nella fattispecie, esse vengono stabilite in fr. 3'000.- (art. 4 TS-TAF), importo che verrà integralmente compensato con l'anticipo di fr. 4'000.- da lei versato il 9 novembre 2007. La differenza di fr. 1'000.- sarà restituita alla ricorrente dopo la crescita in giudicato della presente sentenza.

Non si concedono ripetibili ad autorità federali (art. 7 cpv. 3 TS-TAF).

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.

2.
Le spese processuali, di fr. 3'000.-, sono poste a carico della ricorrente. Esse sono computate con l'anticipo spese di fr. 4'000.-. La differenza di fr. 1'000.- sarà restituita alla ricorrente dopo la crescita in giudicato della presente sentenza.

3.
Non vengono assegnate indennità per spese ripetibili.

4.
Comunicazione a:

- ricorrente (atto giudiziario; allegato foglio indirizzo di pagamento);
- autorità inferiore (n. di rif. G502-0063/Scr; atto giudiziario);
- Dipartimento federale di giustizia e polizia (atto giudiziario).

Il Presidente del collegio:	Il cancelliere:
Francesco Brentani	Daniele Cattaneo

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione: 1 ottobre 2008